

Relazione illustrativa alla proposta di legge n. 39  
a iniziativa dei Consiglieri Rossi, Bilò, Ciccioli, Latini, Borroni

## RIFORMA DEL CONSORZIO DI BONIFICA

Signori Consiglieri,

la presente proposta di legge intende ricondurre il concetto di bonifica riportandolo alla disciplina che, a suo tempo, a livello nazionale, ha ispirato la costituzione degli enti deputati alle attività di presidio del territorio, attività individuate dal Piano generale di bonifica.

Con queste nuove norme si vuole riportare il consorzio ad una realtà che sia costantemente vicina agli agricoltori e alle loro vere necessità, commisurando le eventuali contribuzioni ad oggettivi interventi con concreti benefici per i proprietari degli immobili ubicati nelle aree definite a comprensorio di bonifica.

Non tutto il territorio regionale può intendersi di bonifica, la ratio è quella di definire aree di bonifica ed aree a comprensori irrigui nell'ambito dei bacini idrografici e delle aste fluviali marchigiane, con delle unità omogenee sotto il profilo idraulico e funzionali in rapporto alle esigenze di coordinamento e di organicità dell'attività di bonifica ed irrigazione.

La delibera di Giunta regionale n. 2994 del 2001 fu ben strutturata con evidenti demarcazioni tra le competenze regionali e quelle degli allora molteplici consorzi di bonifica tenendo conto che le normative ispiratrici della medesima sono rimaste fondanti.

La netta distinzione tra difesa del suolo e miglioramento fondiario ed opere idrauliche e di irrigazione trova riferimenti in varie sentenze della Corte Costituzionale e Corte di Cassazione, al contempo la stessa delibera del 2001 prese atto del fatto che "i Consorzi di bonifica non potranno più esigere il ruolo di bonifica per la manutenzione e l'esercizio delle "opere idrauliche di scolo" e delle "Opere idrauliche di difesa delle acque" ... il ruolo di bonifica potrà essere richiesto "per la sola copertura della spesa irrigua e della spesa di opere non di natura idraulica o irrigua, secondo le modalità indicate alle voci C e D della sezione 2 – copertura della spesa consortile del documento tecnico allegato alla delibera di Giunta regionale n. 1479/2000."

I cinque Consorzi di bonifica delle Marche in applicazione della richiamata deliberazione n. 2994/2001 hanno correttamente limitato la contribuzione al solo servizio irriguo, ad eccezione del Consorzio di bonifica del Musone e Potenza con sede a Macerata, fino all'anno 2013, anno della costituzione dell'attuale consorzio unificato; con il 2014 si è riproposta la richiesta del contributo di bonifica disattendendo le disposizioni impartite dalla Regione con la deliberazione succitata.

Pertanto il consorzio "unificato" con legge regionale 13/2013 ha preteso il pagamento di "ruoli di contribuzione" che le stesse Commissioni tributarie competenti hanno definito non esigibili. Sono nati comitati a difesa degli agricoltori che si sono sentiti vessati e che, nonostante il pagamento del contributo, non hanno mai visto opere di bonifica e di miglioramento fondiario negli immobili di loro proprietà con esclusione per quelli nei comprensori irrigui.

D'altronde lo stesso r.d. 13 febbraio 1933, n. 215 è chiaro: la ripartizione della quota di spesa tra i proprietari è fatta in ragione dei benefici conseguiti per effetto delle opere di bonifica. Tanto per citarne una, la Cass. Civ. con sentenza dell'8 luglio 1993, n. 7511, ha affermato che "è pacificamente acquisito il principio che non sia sufficiente la mera inclusione dell'immobile nel territorio appartenente al Comprensorio perché si possa presumere il beneficio in favore del contribuente, .. per poter assoggettare a contribuzione detti beni è, invece, necessario che gli stessi, oltre ad essere ricompresi nel perimetro di contribuzione, abbiano o possano potenzialmente conseguire un beneficio particolare dall'esecuzione delle opere di bonifica". Numerose altre sentenze, a partire da quell'anno, hanno consolidato questo orientamento. Quindi dalla numerosa giurisprudenza si evince chiaramente che come requisito imprescindibile della richiesta di pagamento dei contributi consortili debba essere la dimostrazione dei vantaggi specifici e diretti all'immobile del contribuente.

La sostenibilità dell'Ente-Conorzio è così resa possibile basandosi su quattro, chiamiamole così, macro-aree: l'attività di bonifica secondo il Piano generale di bonifica, le attività irrigue nell'accezione classica del termine e di produzione irrigua, i proventi derivanti dalle centrali idroelettriche delle opere di accumulo (dighe), gli introiti dovuti alle spese generali per le opere che la Regione demanda al Conorzio in tema di difesa del suolo, di sistemazioni idraulico-forestali e tutte quelle che possono essere assegnate ad esso in virtù dell'Intesa Stato-Regioni del 18 settembre 2008, in materia.

Analizzando i singoli articoli, nel dettaglio, l'articolo 1 definisce le finalità del, denominiamolo così, nuovo consorzio di bonifica e l'oggetto degli interventi che debbono essere razionali e legati alla attività di bonifica, di miglioramento fondiario e di irrigazione definiti dal Piano generale di bonifica che individua appunto le opere.

L'articolo 2 innova il concetto di comprensori facendo sì che non tutto il territorio regionale sia "ricoperto" dal consorzio medesimo ma che siano individuate, nell'ambito dei bacini idrografici, delle aree da dichiararsi di bonifica e delle aree a comprensori irrigui desunte sempre dal Piano generale di bonifica. Pertanto i comuni facenti parte di ciascun bacino idrografico verranno indicati in allegato ad una apposita delibera di Giunta regionale.

L'articolo 3 definisce quali sono le funzioni del consorzio medesimo, fatte salve le competenze regionali e statali in materia e nella fattispecie della difesa del suolo e delle opere idrauliche.

L'articolo 4 norma il Piano generale di bonifica il quale stabilisce, in particolare, per ogni area:

- a) le linee di intervento della bonifica in quelle aree classificabili come tali;
- b) le opere di bonifica di competenza del consorzio ad esclusione pertanto delle opere di difesa del suolo e idrauliche di competenza statale e regionale, da realizzare, indicandone le priorità, i tempi di realizzazione, il costo presunto e la copertura finanziaria;
- c) le opere idrauliche di competenza privata;
- d) le reti di irrigazione e le relative opere di derivazione e di accumulo;
- e) gli indirizzi per gli interventi di miglioramento fondiario e per gli interventi di bonifica di competenza privata.

L'articolo 5 definisce giuridicamente il consorzio di bonifica ed il ruolo della Regione sulla vigilanza del medesimo.

L'articolo 6 stabilisce che il consorzio obbligatorio è costituito tra tutti i proprietari degli immobili, per il beneficio che ricevono dalle attività di esecuzione, manutenzione e vigilanza delle opere pubbliche di bonifica, dalla attività di miglioramento fondiario e irrigazione; inoltre che la contribuzione per gli immobili che traggono beneficio dall'attività del consorzio, è determinata sulla base di un piano di classifica e di piano di riparto annuale per ogni area di bonifica e per ogni area a comprensorio irriguo, deliberata dal consorzio, viste le delibere delle assemblee dei comprensori di cui all'articolo 7, comma 1, lettera a), e in attuazione degli indirizzi stabiliti dalla Giunta regionale.

L'articolo 7 definisce quali sono gli organi del consorzio; più nel dettaglio l'articolo 8 detta disposizioni sull'assemblea del comprensorio mentre l'articolo 9 stabilisce le funzioni dell'assemblea del comprensorio.

L'articolo 10 stabilisce le modalità di elezione dei membri sia dell'assemblea del comprensorio sia dell'assemblea regionale del consorzio.

L'articolo 11 norma la formazione del consiglio di amministrazione, le figure del presidente e del vicepresidente.

L'articolo 12 disciplina la figura del revisore unico.

L'articolo 13 definisce tutta la casistica delle incompatibilità.

L'articolo 14 afferma che le competenze e il funzionamento interno degli organi del consorzio e dei comprensori sono disciplinate dallo statuto.

L'articolo 15 stabilisce, in oltre dieci punti, quali sono le competenze del consorzio.

L'articolo 16 sancisce il fatto che il programma triennale e l'elenco annuale dei lavori sono trasmessi alla Giunta regionale ai sensi della l.r. 13/2004.

L'articolo 17 innova il concetto e le funzioni del Piano di classifica e del Piano di riparto annuale: il beneficio derivante per ciascun immobile viene così distinto in: beneficio di bonifica, individuato nel vantaggio tratto dagli immobili situati nelle aree dichiarate di bonifica a seguito di specifico piano

generale di bonifica e beneficio di disponibilità irrigua, individuato nel vantaggio tratto dagli immobili sottesi ad opere di accumulo, derivazione, adduzione, circolazione e distribuzione di acque irrigue.

L'articolo 18 stabilisce le modalità di consultazione e partecipazione, assicurando la massima trasparenza e accesso agli atti a tutti i soggetti consorziati e ai soggetti di cui al comma 2 dello stesso articolo.

L'articolo 19 stabilisce che entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale nomina un commissario straordinario, determinandone la durata in carica non superiore a dodici mesi. Dalla data di nomina del commissario decadono gli organi del consorzio ancora in carica. Tra le altre fattispecie, il Commissario ha come compiti quello di redigere, entro dodici mesi dalla nomina, eventualmente prorogabili dalla Giunta regionale in base a motivata richiesta, il nuovo statuto e lo trasmette alla Giunta regionale per la relativa approvazione, redige inoltre una relazione conclusiva del suo mandato sullo stato patrimoniale, finanziario e della struttura del consorzio, ivi comprese le società "in house", da presentare alla Giunta regionale.

L'articolo 20 abroga la legge regionale 17 giugno 2013, n. 13.

L'articolo 21 infine definisce l'invarianza finanziaria della medesima.

